



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Osservatorio Enti Locali

Settembre 2008

a cura
della FONDAZIONE
ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Maria Elena Puzzo

In collaborazione con
Pasquale Saragò

Roma, 8 ottobre 2008

INDICE

LEGISLAZIONE 3

APPALTI PUBBLICI	3
CERTIFICATO SPESE	4
RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	6

LEGISLAZIONE

APPALTI PUBBLICI

Con Decreto Legislativo n. 152 del 11 settembre 2008 (G.U. 2 ottobre 2008) sono state riviste ulteriormente (è il terzo Decreto correttivo) le norme contenute nel Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 163/2006.

Nella tabella che segue sono riepilogate le più significative novità.

FINANZA DI PROGETTO	<p>Si prevedono diversi <i>iter</i> procedurali:</p> <ul style="list-style-type: none">• “gara unica” sulla scorta di uno studio di fattibilità messo in gara dall’Amministrazione ma senza riserva di diritto di prelazione a favore del promotore;• “procedure selettive” nella quale si individua il promotore dal quale acquisire il progetto preliminare e successivamente si sceglie l’affidatario della concessione, pur riservando il diritto di prelazione al promotore. Dopo aver approvato il progetto preliminare offerto dal promotore l’Amministrazione indice la seconda procedura selettiva nella quale pone a base d’asta tale progetto. Al promotore verrà riconosciuto il diritto di prelazione a condizione che intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta economicamente più vantaggiosa. <p>L’attivazione della procedura in <i>project financing</i> può essere effettuata anche ad opera del soggetto privato in caso di mancata pubblicazione da parte dell’Amministrazione. Queste sono tenute a valutare le proposte entro 6 mesi dal loro ricevimento.</p>
QUALIFICAZIONE IMPRESE E PROGETTISTI	<p>Fino al dicembre 2010 le imprese di costruzioni potranno attestare i requisiti per la qualificazione SOA con riferimento ai migliori 5 anni del decennio antecedente. I progettisti potranno documentare i migliori 3 anni del quinquennio antecedente o i migliori 5 del decennio antecedente.</p>
ATI	<p>L’impresa non è più obbligata a costituire un’ATI al superamento del 15% del totale delle lavorazioni.</p>
AVVALIMENTO	<p>Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria, salvo che il bando non consenta, l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Resta fermo il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.</p>

LICITAZIONE PRIVATA SEMPLICE	Viene alzato ad 1 milione di euro il limite per la licitazione privata semplice.
SUBENTRO	Viene ammessa la possibilità di consultare fino alla quinta classificata dopo l'impresa aggiudicataria che sia fallita o inadempiente.
MANUTENZIONE	I lavori di manutenzione potranno essere affidati in economia fino a 200 mila euro.
CONSORZI STABILI	E' ammessa la partecipazione alla stessa gara del consorzio e della consorziata, non dichiarata come esecutrice, ma solo se non si utilizza l'esclusione automatica delle offerte.
COMMISSIONI GIUDICATRICI	Le commissioni giudicatrici non potranno prevedere i criteri di attribuzione del punteggi prima dell'apertura delle offerte, per cui tali criteri dovranno essere noti al momento del bando di gara.

CERTIFICATO SPESE

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 15 luglio 2008 (G.U. 22 luglio 2008 n. 170) sono state dettate le regole da seguire per la certificazione della riduzione dei costi della politica a seguito delle novità previste in Finanziaria 2008 (art. 2, commi da 23 a 30 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Entro il 31 ottobre prossimo gli Enti Locali (ad eccezione di quelli ricadenti nei territori della Regione autonoma Valle d'Aosta, Trentino Alto – Adige e Friuli Venezia-Giulia) dovranno attestare l'ammontare complessivo e per tipologia del contenimento della spesa derivante dall'applicazione delle norme menzionate.

Ma vediamole nel dettaglio. Le fattispecie contemplate riguardano:

- *Comma 23* – Contrazione del numero massimo dei componenti della giunta da 16 a 12 a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali;
- *Comma 24* – Mancata possibilità per alcuni amministratori locali di poter essere collocati in aspettativa; per altri obbligo di assunzione a proprio carico dell'intero pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali ecc. nel caso in cui sia concessa l'aspettativa non retribuita;
- *Comma 25* – Riduzione degli ammontari percepiti dagli amministratori. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai Comuni capoluogo di Provincia, e delle Comunità Montane hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito

al mese da un consigliere può superare l'importo pari a $\frac{1}{4}$ dell'indennità prevista per il rispettivo sindaco o presidente.

Al presidente e agli assessori delle unioni di Comuni, di consorzi fra Enti Locali e delle Comunità Montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50% dell'indennità prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dei predetti enti.

E' prevista la mancata possibilità di incremento delle indennità di funzione di sindaci, assessori (comunali e provinciali), presidenti della Provincia e presidenti delle assemblee per i Comuni in condizioni di dissesto finanziario nonché gli Enti Locali che non rispettano il patto di stabilità;

- *Comma 26* – Divieto di cumulare per i parlamentari nazionali ed europei e per i consiglieri regionali i gettoni di presenza;
- *Comma 27* – Sensibile contrazione delle spese di viaggio. Agli amministratori che, in virtù del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese. A favore degli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate;
- *Comma 28* – Ad ogni Amministrazione comunale è consentita solo l'adesione ad una unica forma associativa tra quelle previste dagli articoli 31 (consorzi), 32 (unioni di Comuni), 22 (esercizio associato di funzioni e servizi) del Tuel fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
- *Comma 29* – E' stata prevista una diversa articolazione delle circoscrizioni comunali. La popolazione media di queste ultime non può essere inferiore a 30.000 abitanti;
- *Comma 30* – Le funzioni della commissione elettorale comunale, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Per ciascuna delle previsioni appena viste le Amministrazioni dovranno indicare nel certificato la stima della contrazione di spesa conseguibile entro il 31 dicembre 2008.

Il certificato, firmato dal responsabile del servizio finanziario e dal segretario dell'ente dovrà essere trasmesso entro il termine indicato alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo competente il quale provvederà ad inoltrarne copia al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.

RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Nella riunione del 3 ottobre 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge “*Disposizioni urgenti per il riequilibrio economico-finanziario delle regioni e degli enti locali*”: *stanziamenti ad hoc per compensare le mancate entrate delle Autonomie sul fronte Ici*. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della ravvisata urgenza di adottare, da un lato, disposizioni in materia di rientro dai *deficit* sanitari e dall'altro in tema di contabilità degli Enti Locali al fine di consentirne l'ordinaria gestione.

Ma vediamo le novità più interessanti per gli Enti.

DISPOSIZIONI	CONTENUTO
Attuazione piani di rientro dai <i>deficit</i> sanitari	Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il C.D.M. può nominare anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari aventi il compito di affiancare il commissario <i>ad acta</i> nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della Regione interessata, che mette a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari per l'espletamento dell'incarico. Con successivo Decreto saranno determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. A favore delle Regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'art. 1, comma 180, della Legge 311/2004 e nelle quali sia stato nominato il commissario <i>ad acta</i> per l'attuazione del piano di rientro può essere autorizzata l'erogazione del maggiore finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti. L'autorizzazione può essere deliberata solo se:

	<ul style="list-style-type: none"> • si sia manifestata, in ragione della mancata erogazione del maggiore finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni assunti dalla Regione stessa; • siano stati adottati, da parte del commissario <i>ad acta</i>, provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti di spesa. <p>Le somme erogate alla Regione si intendono, in ogni caso, erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero qualora la Regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso.</p>
<p>Salvaguardia equilibri di bilancio degli Enti Locali</p>	<p>Relativamente all'anno 2008, in deroga all'art. 179 del TUEL, i Comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione.</p> <p>Ai soli fini del patto di stabilità i predetti importi sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.</p> <p>La certificazione da trasmettere al Ministero entro il 30 aprile 2009 (prevista ai sensi dell'art. 77-bism, comma 32, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112), deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione. Questa è trasmessa anche alla Corte dei Conti per la verifica della veridicità.</p> <p>Entro 60 giorni verranno definiti criteri e modalità per il riparto tra i Comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa.</p>
<p>Piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche</p>	<p>I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle Regioni e degli Enti Locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.</p>
<p>Proroga di termini</p>	<p>E' prorogato al 1° gennaio 2009 il termine entro il quale le Amministrazioni comunali dovranno necessariamente aderire ad un'unica forma associativa tra quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del TUEL. A partire da tale data, infatti, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione di Comuni è nullo così come è nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'Amministrazione comunale interessata.</p>

